



COMUNE DI SCARNAFIGI

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO DI USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 6/07/2015

INDICE

TITOLO I PREMESSE E NORME DI CARATTERE GENERALE

- ART. 1 — PREMESSA
- ART. 2 — INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
- ART. 3 — MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

TITOLO II MODALITÀ DI GESTIONE DI IMPIANTI TRAMITE CONCESSIONE

- ART. 4 — LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE
- ART. 5 — MODALITA' DELLA CONCESSIONE
- ART. 6 — PUBBLICITA' DELL'AFFIDAMENTO
- ART. 7 — DECADENZA DELLA CONCESSIONE
- ART. 8 — CONCESSIONE PER INTERVENTI STRUTTURALI

TITOLO III LA GESTIONE DIRETTA DI IMPIANTI - PALESTRA

- ART. 9 — ASSEGNAZIONE D'USO TEMPORANEO
- ART. 10 — TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER L'ASSEGNAZIONE
- ART. 11 — PROGRAMMAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
- ART. 12 — CRITERI DI ASSEGNAZIONE
- ART. 13 — NORME GENERALI DEL SISTEMA TARIFFARIO

TITOLO IV

USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- ART. 14 — MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
- ART. 15 — CONTROLLO
- ART. 16 — ATTREZZATURE
- ART. 17 — ACCESSO DEL PUBBLICO
- ART. 18 — PUBBLICITA'
- ART. 19 — DIVIETI
- ART. 20 — ALTRI OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO
- ART. 21 — OSSERVANZA DI NORME
- ART. 22 — SALVAGUARDIA DEL COMUNE – REVOCA ASSEGNAZIONE
- ART. 23 — OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI – RESPONSABILITA'
- ART. 24 — DANNI
- ART. 25 — SANZIONI

TITOLO I

PREMESSE E NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 — PREMESSA

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale. Gli impianti sportivi del Comune di Scarnafigi e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'amministrazione comunale e sono destinati ad uso pubblico ai fini sportivi ovvero, qualora compatibili, al fine di altre attività di promozione sociale, culturale, educativa, ricreativa.

2. Il Comune di Scarnafigi promuove, coordina e disciplina l'utilizzo degli impianti di cui al presente articolo e adotta i provvedimenti necessari per il loro armonico impiego, nell'ambito delle vigenti disposizioni di Legge e degli obiettivi definiti dall'amministrazione comunale.

Art. 2 — INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Nel presente regolamento sono individuati i seguenti impianti sportivi:

- Palestra – via Roma
- Campo da calcio – via XXV aprile
- Campetto da calcio – via XXV aprile
- Campo da tennis – via XXV aprile
- Campetto polivalente – via XXV aprile
- Bocciodromo coperto – via XXV aprile con annesso locale ad uso bar
- Campi da bocce all'aperto – via XXV aprile

Art. 3 — MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

1. Le tipologie della gestione utilizzate dal Comune di Scarnafigi saranno le seguenti:

a) concessione in uso e gestione

c) gestione diretta.

2. La Civica Amministrazione valuta e determina la forma e le modalità di gestione degli impianti in ordine a economicità, convenienza, ricaduta territoriale e l'opportunità di attivare, in ossequio ai principi di legge, differenti forme di collaborazione atte a valorizzare l'apporto dell'associazionismo sportivo locale.

TITOLO II

MODALITÀ DI GESTIONE DI IMPIANTI TRAMITE CONCESSIONE

Art. 4 — LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE

1. La Civica Amministrazione ha la facoltà di concedere in uso e gestione annuale o pluriennale impianti sportivi di sua proprietà, attraverso una convenzione da approvarsi a cura della Giunta Comunale con i seguenti criteri:

- Svolgimento dell'attività sportiva mediante utilizzo diretto dell'impianto oggetto della concessione
- Sede ed operatività nel territorio in cui ubicato l'impianto sportivo
- Svolgimento di attività giovanile e attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare
- Numero dei tesserati
- Anni di attività svolta
- Livello di campionato cui l'ente o l'associazione partecipa

Art. 5 — MODALITA' DELLA CONCESSIONE

1. La gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale può essere concessa a Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non commerciali e Associazioni sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrano capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

2. La Giunta Comunale affida in concessione in uso e gestione l'impianto a soggetti di cui al comma precedente, privilegiando garanzie di gestione in termini di efficacia, di efficienza, di affidabilità, di economicità.

3. La durata della concessione è di norma triennale. Può essere rinnovata ai sensi della legislazione vigente, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse.

La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

4. La Convenzione per la gestione dovrà prevedere:

- Clausole per la fruibilità da parte delle scuole
 - Incasso delle tariffe da parte del concessionario
 - Riserva per attività sportive e sociali promosse dall'Amministrazione
 - Manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario
 - Altri oneri gestionali a carico del concessionario
 - Eventuale contributo economico a favore del concessionario per la gestione degli impianti
- Nella convenzione potranno essere inserite specifiche condizioni o clausole particolari.
Inoltre i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto.

ART. 6 — PUBBLICITA' DELL'AFFIDAMENTO

1. Ai sensi dell'articolo 90 comma 25 della legge n. 289/2002 e successive modifiche e integrazioni sono assicurati criteri di trasparenza per la scelta del contraente ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte.

2. E' comunque ammesso l'affidamento diretto dell'incarico di gestione degli impianti sportivi, qualora le caratteristiche e dimensioni dell'impianto sportivo consentano lo svolgimento di attività sportive, amatoriali e ricreative e richiedano una gestione semplice e con costi contenuti.

Art. 7 — DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Viene pronunciata la decadenza della concessione di gestione degli impianti sportivi da parte dell'Amministrazione comunale nei seguenti casi:

- La manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche Convenzioni
- La conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti
- In caso di gravi e reiterate violazioni specificate nelle singole Convenzioni.

Art. 8 — CONCESSIONE PER INTERVENTI STRUTTURALI

1. L'Amministrazione comunale può approvare interventi strutturali a fronte di investimenti da parte della società sportiva che gestisce l'impianto; in tale circostanza la durata della concessione può essere prorogata per tempi più lunghi.

TITOLO III

LA GESTIONE DIRETTA DI IMPIANTI - PALESTRA

Art. 9 — ASSEGNAZIONE D'USO TEMPORANEO

1. L'utilizzo della palestra comunale avverrà mediante apposite assegnazioni d'uso temporanea, rilasciata dal Comune, nelle seguenti forme:

- _ stagionale: attività che abbracciano, di norma, con più di un appuntamento mensile, un intero anno sportivo, ovvero una stagione artistica o culturale,
- _ periodica: attività di norma ricorrente nell'arco annuale
- _ saltuaria: attività sporadica normalmente esaurita in limitate occasioni.

2. L'assegnatario dell'uso temporaneo della palestra è sottoposto alle norme ed agli obblighi di cui agli articoli seguenti e al pagamento della tariffa prevista dalla Civica Amministrazione.

Art.10 — TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER L'ASSEGNAZIONE

1.La assegnazione d'uso temporaneo della palestra è subordinata alla presentazione di specifica domanda, sottoscritta dal responsabile dello svolgimento dell'attività, inoltrata al competente ufficio.

Art.11 — PROGRAMMAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

1.La assegnazione d'uso temporanea di competenza comunale è disposta con provvedimento del settore interessato, nel rispetto del presente regolamento e della normativa vigente.

ART. 12 — CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1.Il Comune, nel caso di più istanze concomitanti, valuterà ogni possibile forma di mediazione del rapporto con i richiedenti mirando ad armonizzare, nell'ottica di un miglior utilizzo globale della palestra, le richieste stesse.

2.Al verificarsi della impossibilità di mediazione, l'assegnazione dell'impianto verrà effettuata con riferimento alla data di protocollazione della richiesta.

ART. 13 — NORME GENERALI DEL SISTEMA TARIFFARIO

- 1.La palestra comunale viene assegnata previo il pagamento della tariffa determinata dalla Giunta comunale.
- 2.Il pagamento della tariffa per la assegnazione degli impianti deve essere effettuato anticipatamente e comunque non oltre il penultimo giorno lavorativo precedente l'attività.
- 3.La Giunta Comunale definisce altresì modalità generali cui attenersi per eventuali assegnazioni gratuite e per le eventualità di mancato utilizzo degli impianti a fronte di tariffe già riscosse.

TITOLO IV

USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art.14 — MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

1. Gli utenti sono tenuti ad osservare la massima correttezza nell'uso delle strutture sportive, delle attrezzature e dei servizi; a indossare tenute e calzature eventualmente prescritte per ciascuna disciplina sportiva, purché compatibile con la destinazione d'uso dell'impianto; a non espletare attività diverse da quelle per cui è stata accordata la concessione o l'assegnazione.
2. Possono accedere agli impianti ed ai servizi annessi solo gli utenti che abbiano avuto l'autorizzazione. Per l'accesso alla palestra degli studenti delle scuole di Scarnafigi l'ingresso e la permanenza nell'impianto è consentito se accompagnati da un insegnante della scuola.
3. L'ingresso agli spogliatoi e ai campi da gioco per gli allenamenti e le competizioni è limitato alle persone espressamente autorizzate dai competenti regolamenti federali, qualora esistenti, ovvero ai soggetti impegnati nell'attività per cui è stata rilasciata la concessione.
4. L'uso degli impianti, sia per le manifestazioni sportive sia per quelle extrasportive compatibili, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza.
5. Fa carico all'assegnatario ogni e qualsiasi autorizzazione o adempimento in ordine alla attività prevista, - quali licenze, presenza di personale medico/paramedico, forza dell'ordine, del soccorso, personale di biglietteria, di accoglienza pubblico, - nonché ogni e qualsiasi forma di controllo del regolare espletamento dell'attività e di conformità alle prescrizioni imposte nelle autorizzazioni.
6. Il Comune è sollevato da ogni qualsiasi responsabilità conseguente al difforme accesso di pubblico, a fatti imputabili a qualsiasi presenza di spettatori e, comunque, ad ogni irregolarità o non conformità dello svolgimento dell'attività.
7. Il titolare della assegnazione risponde altresì di eventuali inadempienze ovvero di danni da rifondersi al Comune anche qualora prodotti da squadre ospitate per la effettuazione di attività o dal relativo pubblico.

Art.15 — CONTROLLO

- 1.Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo dei propri funzionari. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.

Art.16 — ATTREZZATURE

- 1.In caso di danneggiamento agli attrezzi degli impianti sportivi l'utente è tenuto a rifondere i danni all'Amministrazione comunale.

Art.17 — ACCESSO DEL PUBBLICO

- 1.L'accesso del pubblico alle strutture allo stesso destinate è consentito dall'attestazione di agibilità. Fa carico all'assegnatario assicurare che il numero degli spettatori sia conforme ai limiti consentiti.

Art.18 — PUBBLICITA'

- 1.Negli impianti sportivi comunali la pubblicità con qualsiasi mezzo deve essere preventivamente autorizzata e posizionata su spazi tali da non compromettere l'attività sportiva.

- 2.I cartelloni pubblicitari dovranno essere di materiale non contundente, non infiammabile e tali da non poter essere divelti e utilizzati come armi improprie.

Art.19 — DIVIETI

- 1.E' fatto assoluto divieto di introdurre animali di qualsiasi specie all'interno degli impianti sportivi o delle strutture annesse, ad eccezione dei cani guida per non vedenti e di deroghe in caso di manifestazioni specifiche.
- 2.E' vietato fumare in tutti gli impianti.
- 3.E' vietato trattenersi negli spogliatoi oltre i normali tempi di vestizione e pulizia.

4. E' vietato introdurre e usare attrezzi o eseguire esercizi o attività che non siano compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto, o possano causare danni alle sue infrastrutture.

5. E' vietato abbandonare, nei locali degli impianti, attrezzature, indumenti e oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi e ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.

Art.20 — ALTRI OBBLIGHI DELL'ASSEGnatARIO

1. L'assegnatario degli impianti sportivi è obbligato a:

- a) sorveglianza e custodia degli impianti nel corso del loro utilizzo e chiusura dello stesso a fine dell'attività;
- b) pulizia dell'impianto e degli altri locali utilizzati;
- c) riordino delle attrezzature impiegate;
- d) sanificazione delle attrezzature medesime.

Art.21 – OSSERVANZA DI NORME

1.E' fatto obbligo all'assegnatario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande che abbiano attinenza con l'utilizzo di impianti pubblici.

Art.22 — SALVAGUARDIA DEL COMUNE — REVOCA ASSEGNAZIONE

1.L'Amministrazione Comunale e gli addetti agli impianti sportivi non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti.

Il Comune è inoltre sollevato dalle responsabilità di cui all'art. 14, lettera e).

2.La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di revocare le assegnazioni, sospenderle o modificarne i termini di assegnazione, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per consentire lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecnico o di sicurezza pubblica.

ART. 23 — OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI - RESPONSABILITA'

1.L'assegnatario o i concessionari a qualsiasi titolo sono garanti della applicazione integrale del presente regolamento.

2.L'assegnatario d'uso temporaneo sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso la amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza della concessione dell'impianto, sollevando conseguentemente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta.

Art.24 — DANNI

1.Gli utilizzatori sono direttamente responsabili di ogni danno che possa essere arrecato alle attrezzature ed ai servizi degli impianti sportivi, anche qualora commessi da atleti e persone ospitate negli impianti loro concessi.

2.L'ufficio comunale preposto ha l'obbligo di richiedere la rifusione dei danni arrecati direttamente o dal pubblico eventualmente presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate. Nei casi di recidiva o di particolare gravità, la civica amministrazione non potrà dar corso a nuove concessioni in capo ai gruppi o sodalizi interessati per almeno 12 mesi successivi alla data in cui si sono verificati gli eventi contestati.

Art.25 — SANZIONI

1.L'eventuale infrazione a una delle disposizioni contenute nel presente regolamento sarà sanzionata, ferma restandone la responsabilità civile o penale a carico di concessionario dell'uso, mediante applicazione di una penalità da determinarsi tra l'importo minimo di € 100,00 e l'importo massimo di € 500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di recidiva – che si verifichi nella stessa stagione sportiva o nello stesso anno solare – i minimi sono raddoppiati.

2.L'ufficio comunale, accertata la negligenza da parte dell'assegnatario nell'osservanza degli obblighi contenuti nell'atto di assegnazione e nel presente regolamento, potrà disporre l'immediata revoca della assegnazione, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

3.L'abbandono della penalità è consentito solo nel caso in cui l'assegnatario dimostri che l'infrazione è stata commessa per cause di forza maggiore.